

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A

(Riunione del Consiglio Federale del 1° agosto 2002)

il Consiglio Federale

- **visto** il Comunicato Ufficiale 29/A recante “*disposizioni in ordine all’ammissione ai campionati 2002-2003*”;
- **considerato** che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del 23 luglio 2002 ha deliberato, su conforme parere della CO.VI.SO.C., di non ammettere la società Calcio Lecco S.r.l. al campionato di competenza (Serie C/1) per la stagione sportiva 2002/2003 per le seguenti ragioni: a) eccedenza indebitamento per € 1.652.000,00; b) mancato deposito della garanzia bancaria di € 206.582,76 per la partecipazione al campionato; c) versamento tassa iscrizione con assegno postale risultato privo di copertura; d) mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie di tutti i tesserati.
- **rilevato** che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera in data 23 luglio 2002;
- **rilevato** altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 29/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 25 luglio 2002, prot. N. 21259;
- **preso atto** che la società in data 29 luglio 2002 ha depositato una comunicazione sottoscritta dall’amministratore unico con cui si chiede una proroga di sette giorni per effettuare gli adempimenti; la Lega di appartenenza non ha comunicato alcun adempimento da parte della società, né la stessa ha prodotto documentazione comprovante la regolarizzazione della garanzia richiesta;
- **verificata** la tempestività del ricorso proposto;
- **esaminate** le ragioni addotte dalla reclamante;
- **vista** la nota in data 31 luglio 2002 formulata dalla CO.VI.SO.C. che esprime parere negativo all’ammissione della società al campionato non avendo la società effettuato gli adempimenti richiesti e la Lega di competenza non ha comunicato di aver ricevuto quanto richiesto;
- **ritenuto** di doversi conformare al suddetto parere;
- **visto** l’art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91

delibera

di respingere il ricorso della società CALCIO LECCO S.r.l. e per l’effetto disporre la definitiva non ammissione della stessa al campionato di competenza.

PUBBLICATO IN ROMA 1° AGOSTO 2002

IL SEGRETARIO
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

